

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1994

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SULLO, MARTINELLI, NEGRONI, TITOMANLIO VITTORIA, DOSI, REPOSSI, GASPARI, VALIANTE, DE MARZI FERNANDO, GAGLIARDI, MERENDA, TROISI**

Presentata il 4 febbraio 1960

Agevolazioni tributarie dirette a favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta sottoposta al vostro esame parte dalla constatazione (che, in questi ultimi anni, è uscita dal chiuso delle valutazioni degli economisti ed è diventata patrimonio comune degli uomini politici, e di quanti partecipano alla vita pubblica con occhio di osservatori attenti) che l'economia del Paese è caratterizzata da un profondo contrasto tra la grande industria e le imprese minori. L'una è organizzata razionalmente e tende al massimo di produttività attraverso l'acquisizione di processi meccanici, ed anche di automazione, sempre più perfezionati, riducendo al minimo l'impiego della manodopera non specializzata; le altre sono invece numerosissime — centinaia di migliaia — e vivono con un assetto spesso rudimentale, che fa perno sull'ingegno umano e sulla laboriosità del personale addetto, il quale viene impiegato in vece della macchina, assetto che, proprio per l'arretratezza dei sistemi organizzativi, non può reggere alla concorrenza internazionale.

Tra tutte le imprese minori, più duro è il calvario degli artigiani. E se è vero che per taluni settori artistici e tradizionali, la macchina non è indispensabile, e se non può disconoscersi che vi sono zone dell'artigianato destinate comunque ad essere abbandonate per l'irrompere della grande produzione a serie, nessuno vorrà negare che esistono altresì settori artigiani destinati a sopravvivere

purché la elaborazione artistica avvenga manipolandosi una materia prima preparata dalla macchina, o purché la macchina agevoli la fatica dell'imprenditore artigiano nella fase finale.

Da alcuni anni, si è impostata, timidamente all'inizio, più coraggiosamente dopo, una nuova politica economica di sostegno delle aziende artigiane. Dal 1956, il Ministero dell'industria e del commercio ha provveduto a distribuire sussidi, entro il limite del 25 per cento della spesa, agli artigiani che volessero ammodernare gli impianti, con una rotazione dal settore del legno al settore del ferro. Le somme messe a disposizione non sono elevate, per i noti motivi di bilancio, ma il favore con cui l'iniziativa è stata accolta testimonia lo spirito di rinnovamento dal quale è animata buona parte della categoria artigiana.

Dall'esperienza nazionale è nato anche l'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sulla Cassa per il Mezzogiorno, che prevede un contributo tra il 25 e 30 per cento per l'acquisto di macchinari) e poi più tardi anche per le opere murarie) da parte degli imprenditori artigiani meridionali.

A tutto il dicembre 1959, erano pervenute alla Cassa 12.426 domande per 6.746 milioni di lire di opere. Erano stati concessi contributi per 993 milioni a fronte di 4.016 milioni di lire di lavori.

Non si citano qui i dati, peraltro di pubblico dominio, dell'Artigiancassa, relativi al credito di ammodernamento, detto a medio termine, anche se la durata dei prestiti oscilla appena fra i due e i cinque anni.

Ma tutte le iniziative predette si rivelano insufficienti, né d'altra parte sarebbe facile ottenere nuove provvidenze sotto forma di contributi statali.

È parso perciò opportuno proporre nuove forme di incentivi che valgano a stimolare gli imprenditori più attivi e più disposti al reinvestimento.

Per il Mezzogiorno con la legge 29 luglio 1957, n. 634, incentivi fiscali sono stati previsti dagli articoli 34 e 35 per le società e gli enti tassabili in base al bilancio e per i contribuenti che chiedono l'accertamento del reddito imponibile in base alle scritture contabili: purché gli utili siano impiegati in opere di trasformazione agricola o di industrializzazione in Italia meridionale, è stato introdotto il beneficio della parziale esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

Come per le zone geograficamente depresse, tale esenzione parziale può bene essere adottata per le categorie economicamente depresse a condizione di funzionare come stimolo per iniziative di ammodernamento.

Esentando gli artigiani dall'imposta di ricchezza mobile su una quota pari al 50 per cento del reddito netto dichiarato, per l'anno nel quale è avvenuto l'investimento nella costruzione di nuovi impianti o nell'installazione di macchinari o nella trasformazione, miglioramento o ampliamento di impianti e macchinari già esistenti e per la durata massima di un quinquennio, si ottengono due effetti:

1°) di spingere gli artigiani, entro i prossimi cinque anni, a rinnovare i macchinari, a costruire nuovi laboratori, o comunque a sostituire il lavoro muscolare con l'uso di fonti di energia assai più economiche;

2°) di moderare la pressione fiscale, che, di là dalle intenzioni del legislatore, colpisce assai più duramente gli artigiani di quanto appare.

Il discorso artigiano in materia tributaria sarebbe lungo. Ci basti dire che, oggi come oggi, gli artigiani sono distribuiti in due categorie: quelli che pagano secondo la *B* e quelli che sono classificati in *C-1*. I primi dal punto di vista giuridico sono trattati, qualitativamente, come i capitalisti di grandi

società; i secondi *ufficialmente* sono equiparati ai lavoratori subordinati. Mentre tutti si rendono conto della iniquità sostanziale per la quale in una stessa categoria sono affasciati capitalisti e artigiani agiati, conviene rilevare che solo formalmente gli artigiani più disagiati ricevono lo stesso trattamento fiscale dei salariati. Basterà osservare che il salariato paga solo l'imposta erariale, mentre l'artigiano è gravato dalle addizionali comunale, camerale e provinciale, le quali nel complesso superano la stessa imposta erariale. Ad esempio nel comune di Roma un salariato fino a 960.000 lire paga solo il tributo erariale di ricchezza mobile pari al 4 per cento, mentre l'artigiano paga altresì 1,40 per cento alla provincia, 0,75 per cento alla Camera di commercio e il 2,80 per cento al comune, cioè in totale il 4,95 per cento oltre la imposta erariale, che risulta essere la parte minore, come ognuno vede. E non si vuole parlare dell'imposta di patente!

La presente proposta non vuole realizzare naturalmente la perequazione tributaria, ma, nel perseguire finalità economiche e produttivistiche, contribuisce certamente ad avviare a soluzione lo stesso problema tributario generale degli artigiani.

L'articolazione della proposta adatta lo schema già sperimentato per gli imprenditori operanti nel Mezzogiorno alla caratteristica delle imprese artigiane. Viene prescritto che condizione essenziale è l'iscrizione nell'Albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860; la esenzione non può mai essere superiore al 70 per cento della spesa totale, tenuto conto che spesso intervengono mutui di favore, e che per alcuni artigiani vi è il beneficio di un contributo a fondo perduto pari al 25-30 per cento; infine, trattandosi spesso di ditte individuali, vengono dettate norme sul modo di richiesta del beneficio fiscale in sede di denuncia annuale dei redditi.

Onorevoli colleghi! Il rigore di una politica fiscale che non faccia uso dell'istituto dell'esenzione è stato, non si giudica qui se bene o male, abbandonato anche per le imprese di grandi dimensioni operanti in zone depresse. Estendere il sistema per agevolare la trasformazione del mondo artigiano, in continua evoluzione, non sarà perciò atto audace, ma sforzo coerente di realizzare una linea politica che rinvigorisca le minori imprese e che aiuti a trovare un migliore equilibrio tra grandi e piccoli operatori nella dualistica economia italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le imprese artigiane iscritte all'Albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, comunque costituite in forma individuale o societaria, le quali, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge e nei quattro anni successivi, investano gli utili conseguiti nella costruzione di nuovi impianti o nell'installazione di macchinari, oppure nella trasformazione, miglioramento o ampliamento di impianti e macchinari già esistenti, destinati all'esercizio della loro attività, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile su una quota pari al 50 per cento del reddito netto dichiarato per l'anno nel quale è avvenuto l'investimento e per i quattro anni successivi, nel limite massimo del 70 per cento della spesa sostenuta.

L'esenzione prevista nel comma precedente si applica anche per ogni altro tributo commisurato al reddito o all'imposta di ricchezza mobile.

ART. 2.

La concessione del beneficio fiscale deve essere espressamente richiesta in sede di dichiarazione annuale, presentando, altresì, il progetto riorganizzativo dell'azienda con la specificazione della spesa già sostenuta e le relative fatture.

Qualora risulti che gli impianti o macchinari non siano stati installati o non siano funzionanti si fa luogo al recupero, entro l'anno 1967, dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico dell'impresa, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.